



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento Comunicazioni

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Approvazione del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana SpA nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei Servizi Media e Audiovisivi e Radiofonici” ed in particolare l’art. 32;

Vista la legge 222 del 29 novembre 2007 art.16, comma 4 bis;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre , in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni”;

Vista la delibera n. 366/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante “Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre , in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS i canali generalisti nazionali sono quelli legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica ed in simulcast in tecnica digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, l'emittente locale è il titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, i generi di programmazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale sono: semigeneralista, tematico bambini e ragazzi, tematico informazione, tematico cultura, tematico sport, tematico musica, tematico televendite;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo "messaggeria vocale", "hot-line", "chat-line", "one-to-one" e similari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione è riservata una serie di numeri a disposizione per i soggetti nuovi entranti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, il Ministero attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati ai sensi della normativa vigente;

Considerato che, in particolare, l'articolo 10, comma 5 dell'Allegato A alla citata delibera 366/10/CONS, nell'indicare le modalità di attribuzione della numerazione, prevede, per le aree tecniche già digitalizzate, la pubblicazione, da parte del Ministero, di un bando per l'attribuzione delle numerazioni entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera n. 366/10/CONS, invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine fissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande;

Considerato che, ai sensi del decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico e successive modificazioni, le regioni già transitate al digitale terrestre alla data di entrata in vigore della delibera n. 366/10/CONS sono Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania;

Considerato che il Piemonte occidentale incluso le province di Torino e Cuneo è transitato al digitale terrestre, mentre le rimanenti province transiteranno al digitale nel secondo semestre 2010, ma che è necessario procedere all'assegnazione della numerazione alle emittenti ivi operanti secondo un'unica procedura applicando i criteri di cui all'articolo 10, commi 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons

DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Nelle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania, i soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di media audiovisivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera j) dell'Allegato A della delibera n. 366/10/Cons ivi operanti devono presentare, per ciascuno dei marchi/palinsesti diffusi in tecnica digitale, la domanda di attribuzione della numerazione secondo lo schema di cui agli allegati A e B al presente provvedimento (allegato B esclusivamente in formato excel).
2. La domanda deve pervenire al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisione III, piano 5°, stanza A555, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Viale America 201, 00144 Roma, dal 21 settembre 2010 e entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2010, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta raccomandata o assicurata; in tutti i suddetti casi deve essere anticipata via e-mail al seguente indirizzo: lcn@sviluppoeconomico.gov.it. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. In alternativa, entro la medesima data deve pervenire tramite la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: com.scer.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

Sulla busta devono essere apposte: la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione della numerazione in ambito.....nella/e Regione/i.....o province autonome di Trento e Bolzano.....".

Nella domanda di partecipazione, Allegato A, devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/00, a pena di esclusione a pena di esclusione, nel caso in cui il soggetto invitato dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottempera all'invito stesso entro il termine indicato:

- a) la denominazione sociale, la natura giuridica, la sede legale, i recapiti;
- b) la/e regione/i o la provincia autonoma di Trento e/o di Bolzano per la/e quale/i si richiede l'attribuzione della numerazione;
- c) il marchio/palinsesto per il quale si richiede l'attribuzione del numero, il multiplex sul quale viene diffuso il marchio/palinsesto e la comunicazione di presentazione contestuale in allegato alla domanda del palinsesto tipo del mese di giugno 2010;
- d) la modalità, l'ambito di diffusione e la tipologia;
- e) esclusivamente per i canali digitali nazionali in chiaro di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons, la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e il dato di ascolto medio giornaliero o equivalente conseguito dal 1° aprile al 30 giugno 2010 nonché la fonte di rilevazione, e se il canale è irradiato da un soggetto che ha avuto accesso al 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/Cons;
- f) esclusivamente per le emittenti televisive locali, l'eventuale richiesta di cui all'art. 5 comma 4, lettera b) e/o h) dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS;

- g) l'eventuale presenza nell'intera programmazione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti ivi compresi programmi telefonici contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo "messaggeria vocale" "hot line" "chat line" "one-to-one" e similari;
 - h) gli estremi dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi della delibera n. 435/01/Cons di cui il partecipante deve obbligatoriamente essere in possesso;
 - i) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale possono presentare per ciascun marchio/palinsesto, un'unica domanda per tutte le regioni di cui al comma 1 del presente articolo.
 4. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale devono presentare per ciascun marchio/palinsesto, una domanda per ogni regione di diffusione o provincia autonoma indicati al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 2

1. Le emittenti locali, titolari di più autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi, devono indicare il numero d'ordine di priorità nell'attribuzione del numero tra gli archi di numerazione cui hanno diritto.
2. Ai fini dell'attribuzione delle numerazioni dei programmi in tecnica digitale terrestre, diffusi dalle emittenti locali di cui all'art. 5 comma 4 lettera e) della delibera n. 366/10/CONS, il Ministero assegnerà le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, successive a quelle attribuite ai sensi dei punti a), b), c) e d) del citato art. 5 della delibera, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, facendo a tal fine riferimento alla data del protocollo d'ingresso e, in caso di identica data, al numero di protocollo.
3. Il Ministero può stabilire ulteriori condizioni di utilizzo ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, richiamato dall'art. 11, comma 9 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'attribuzione delle numerazioni dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro di cui all'art. 6, comma 4 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS, il Ministero, dopo aver accertato il genere di programmazione, attribuirà la relativa numerazione in base alla data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e il dato di ascolto medio giornaliero o equivalente conseguito dal 1° aprile al 30 giugno 2010 nonché la fonte di rilevazione, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/00, di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando, attribuendo ai due parametri un valore rispettivamente pari al 50%, con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/Cons.

ARTICOLO 4

1. Le numerazioni per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in relazione alla data di avviamento del primo programma dell'offerta/pacchetto in tecnica digitale terrestre e il dato di ascolto medio giornaliero o equivalente conseguito dal 1° aprile al 30 giugno 2010.

ARTICOLO 5

1. Con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti operanti nella regione Piemonte, il Ministero procederà alla relativa assegnazione, secondo un' unica procedura, di cui al bando predisposto per le aree da digitalizzare, applicando i criteri di cui all'art. 10, commi 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS.

ARTICOLO 6

1. Il Ministero, nell'ambito dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, assegna a ciascun marchio/palinsteso o servizio televisivo a pagamento la numerazione o i blocchi di numerazione spettante.
2. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio dei servizi di media audiovisivi è effettuata dal Ministero con separato provvedimento, integrativo dell'autorizzazione.
3. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente.
4. Il soggetto assegnatario è responsabile del corretto uso della numerazione secondo le prescrizioni dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS.

ARTICOLO 7

1. Il Ministero si riserva di definire le modalità di attribuzione della numerazione di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons.

ARTICOLO 8

1. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Marina Verna, dirigente della Divisione III della Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione - Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, Viale America, 201 – 00144 Roma

ROMA, lì

Il Capo Dipartimento
Dr. Roberto Sambuco